

Art. 1
COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE

- 1) E' costituita in Parma, l'Associazione denominata - GRUPPO CINOFILO VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE - " I LUPI " - UNITÀ CINOFILE DI SOCCORSO CALAMITÀ E CATASTROFE senza fini di lucro. La sede del Nazionale viene fissata in, via Provinciale 43 - Arola di Pilastro (Parma).
- 2) La durata dell'Associazione è senza limiti.

Art. 2
SCOPI E FINALITÀ

- 1) L'Associazione diffonde e propaga la passione per il cane da utilità e soccorso, ne promuove l'addestramento e l'impiego negli interventi di soccorso con particolare riguardo al settore ed agli scopi della **PROTEZIONE CIVILE**.
- 2) Per i propri associati mette a disposizione i campi da esercitazione, le attrezzature e gli istruttori al fine di facilitare l'addestramento specifico e la preparazione generale necessaria per ottenere una perfetta efficienza d'intervento.
- 3) Organizza prove di lavoro, esercitazioni, campi di preparazione teorica e pratica mediante simulazioni d'intervento anche in collegamento con altre associazioni di volontariato nel campo della **Protezione Civile**.
- 4) In particolare per la realizzazione degli scopi prefissati e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone di mettere a disposizione la propria organizzazione, esperienza, attrezzature, mezzi, uomini e unità cinofile per tutte le richieste di intervento nelle quali dovesse essere chiamata ad operare.
- 5) Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti.
- 6) L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Agli aderenti possono solo essere rimborsate, dall'Associazione, le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione entro limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei soci. Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di socio.

Art. 3
RISORSE ECONOMICHE, PATRIMONIO E AMMINISTRAZIONE

- 1) L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
 - a) quote associative annuali
 - b) contributi degli aderenti
 - c) autotassazioni

- d) contributi privati
- e) contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti
- f) rimborsi derivanti da convenzioni
- g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

2) L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Comitato Direttivo redige il bilancio e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro il mese di aprile.

Art. 4 I SOCI

- 1) Il numero dei soci è illimitato e sono considerati tali tutte le persone fisiche, cittadini italiani e stranieri, che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione, in particolare abbiano interesse all'addestramento ed all'impiego del cane da soccorso.
- 2) I soci si distinguono in CONDUTTORI, LOGISTICI, SOSTENITORI ed ONORARI. I diritti e doveri nei confronti dell'Associazione sono uguali per tutti, è diversa solo la quota associativa annuale in quanto, i soci SOSTENITORI ne versano una maggiore in segno di tangibile appoggio alle iniziative ed all'attività del sodalizio. I soci ONORARI sono quelle persone che hanno acquisito particolari meriti o hanno dimostrato particolare interessamento nel campo della cinofilia, non sono tenuti al versamento della quota sociale, la loro nomina è designata dal Comitato Direttivo.

Art. 5 CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI

- 1) la domanda di ammissione, formulata per iscritto, deve essere indirizzata al Comitato di Sezione al quale il richiedente desidera iscriversi, convalidata dalla firma di due soci, ove manchi la Sezione la domanda dovrà essere inoltrata presso la segreteria Nazionale indirizzata al Comitato Direttivo. Nella domanda dovrà specificare che, presa visione dello statuto Sociale e suoi aggiornamenti, si impegna ad accettarne le norme e la disciplina relativa, nonché ad osservare tutte le disposizioni che saranno emanate dal Comitato Direttivo o dalla Assemblea dei soci.
- 2) Ogni richiesta di ammissione sarà vagliata dal Comitato di Sezione che:
 - a) nel caso la domanda venga accolta la trasmetterà al Comitato Direttivo per la ratifica definitiva
 - b) in caso di rifiuto, previo pronunciamento dell'Assemblea sulla stessa, ne darà immediata comunicazione all'interessato motivando adeguatamente la decisione.
- 3) Il Comitato Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa stabilita e deliberata annualmente dall'Assemblea in seduta ordinaria.

- 4) L'iscrizione a socio vale per l'anno in corso e si intende tacitamente rinnovata per l'anno successivo, qualora il socio non presenti le proprie dimissioni per lettera raccomandata indirizzata al Comitato Direttivo almeno due mesi prima dello scadere dell'anno in corso.
- 5) La qualità di socio si perde:
- a) per dimissioni
 - b) per mancato versamento della quota associativa, trascorsi due mesi dall'eventuale sollecito
 - c) per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione
 - d) per persistenti violazioni agli obblighi statutari
 - e) per l'instaurarsi di qualsiasi forma di rapporto di lavoro o di contenuto patrimoniale tra lo stesso e l'Associazione.
- 6) L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea dei soci su proposta del Comitato Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che gli vengono mossi, consentendo facoltà di replica.
- 7) Il socio receduto, decaduto o escluso non ha diritto a la restituzione delle quote associative versate.

Art. 6
DOVERI E DIRITTI DEGLI ASSOCIATI

- 1) I soci sono obbligati:
- a) ad osservare il presente statuto, I regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi
 - b) a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione
 - c) a versare la quota associativa di cui all'art. 8 let. d.
- 2) I soci hanno diritto:
- a) a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione
 - b) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto
 - c) ad accedere alle cariche associative.

Art. 7
ORGANI DELL' ASSOCIAZIONE

- 1) Sono organi dell'Associazione:
- a) l'Assemblea Generale dei Soci
 - b) il Comitato Direttivo
 - c) il Presidente
 - d) il Collegio dei Revisori dei Conti
 - e) il Collegio dei Probiviri
 - f) il Comitato Tecnico.

Art. 8
L' ASSEMBLEA

- 1) L'Assemblea è composta da tutti i soci, in regola con il versamento della quota sociale per

L'anno in corso, può essere ordinaria e straordinaria. Il socio che lo desidera potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta e firmata. Ogni socio non può ricevere più di 5 (cinque) deleghe che debbono essere depositate, dall' intestatario, prima dell'inizio dei lavori dell'Assemblea.

- 2) L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed inoltre:**
- a) approva il bilancio relativamente ad ogni esercizio**
 - b) provvede alle elezioni delle cariche sociali, i componenti il Comitato Direttivo, il Collegio dei Revisori dei Conti, il Collegio dei Proibiviri**
 - c) delibera l'eventuale regolamento interno (regolamento elettorale, di servizio ecc.) e le sue variazioni**
 - d) stabilisce l'entità della quota associativa annuale, secondo le diverse categorie previste dall'art. 4 § 2°**
 - e) delibera l'esclusione dei soci dall'Associazione**
 - f) si esprime sulla proposta di commissariamento delle Sezioni**
 - g) decreta lo scioglimento della Sezione riconosciuta colpevole di gravi e lesive mancanze verso l'Associazione**
 - h) si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi soci.**

3) L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Comitato Direttivo almeno una volta all'anno, entro il mese di aprile per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'anno trascorso e per l'approvazione del programma delle attività dell'anno in corso. Viene convocata anche ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri del Comitato Direttivo, o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

4) L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo, dello statuto e sullo scioglimento anticipato dell'Associazione.

5) L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Comitato Direttivo o, in sua assenza, dal Vice Presidente e in assenza di entrambi dal Vice Presidente Aggiunto, in assenza anche di quest'ultimo da altro membro del Comitato Direttivo eletto dai presenti. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi almeno otto giorni prima della data di riunione. In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci e l'intero Comitato Direttivo. In dette convocazioni dovranno essere indicate la data, la località e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno da trattare.

6) L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati. Prima dell'inizio dei lavori di discussione dell'ordine del giorno, l'Assemblea dovrà eleggere tra i presenti tre scrutatori cui spetta di verificare la validità, delle deleghe depositate dai soci, dei voti nonché dei risultati elettorali. Il socio, che lo desidera, può anche votare a mezzo posta consegnando personalmente la scheda compilata ad un notaio di sua fiducia che provvederà ad inoltrarla al Presidente dell'Associazione presso la sede stessa. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità gli Amministratori non hanno diritto di voto.

7) Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, in caso di parità di voti si dovrà procedere ad altra immediata votazione ripetuta fino al conseguimento della maggioranza, si prescinde da quanto innanzi detto per:

- a) modifica all'atto costitutivo e allo statuto, per la cui adozione sono necessarie la presenza di almeno 3/4 degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti
- b) scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo, che deve essere adottata con il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

Art. 9

IL COMITATO DIRETTIVO

1) Il Comitato Direttivo è composto da 5 a 9 Membri eletti dall'Assemblea generale fra i soci. I membri del Comitato Direttivo rimangono in carica tre anni e possono essere rieletti, possono fare parte del Comitato esclusivamente gli associati.

2) Nel caso in cui durante il triennio venissero a mancare per qualsiasi motivo uno o più membri questi verranno sostituiti dal Comitato Direttivo, nella sua prima riunione, prendendo i nominativi dei nuovi membri, dall'elenco dei non eletti. I nuovi insediati resteranno in carica fino alla scadenza naturale del Comitato.

3) Nel caso in cui venisse a mancare più della metà dei membri, l'intero Comitato si intenderà decaduto ed i componenti rimasti in carica procederanno entro due mesi da tale stato di fatto alla convocazione dell'Assemblea Generale dei soci per le nuove elezioni del Comitato.

4) Il Comitato nomina al suo interno un Presidente, un vice Presidente, un Vice Presidente Aggiunto ed un Segretario.

5) Al Comitato Direttivo spetta di:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea
- b) predisporre il bilancio preventivo e consuntivo
- c) nominare il Presidente, il Vice Presidente, il Vice Presidente Aggiunto ed il segretario
- d) deliberare sulle domande di nuove adesioni
- e) provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci
- f) dare esecuzione alle emanazioni del Collegio dei Proibiviri
- g) nominare il Commissario Straordinario per la Sezione commissariata (art. 10 § 4°)
- h) dare esecuzione al provvedimento di scioglimento delle Sezioni (art. 14 § 6°)

6) Il Comitato Direttivo è presieduto dal Presidente, in caso di sua assenza dal Vice presidente o dal Vice Aggiunto. Nel caso in cui non fossero presenti nessuno dei tre, presiede il membro più anziano.

7) Il Comitato Direttivo è convocato di regola ogni quattro mesi e ogni qualvolta il Presidente o i suoi Vice, lo ritenessero opportuno o quando almeno i due terzi ne faccia richiesta. Le riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei membri, le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti, non sono ammesse deleghe.

8) I verbali di ogni adunanza del Comitato Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza vengono conservati agli atti.

9) I membri del Comitato Direttivo che non presenzieranno, senza un giustificato motivo, per tre riunioni consecutive saranno dichiarati decaduti dalla carica e sostituiti a norma di statuto.

10) Il Segretario assiste e coadiuva il Comitato Direttivo e dà esecuzione alle delibere dello stesso, provvede materialmente alle convocazioni per l'Assemblea Generale dei Soci e per le riunioni del Comitato, nonché alla stesura dei relativi verbali, cura la tenuta dello schedario dei soci, la compilazione e l'invio delle tessere, aggiorna l'archivio e si occupa della corrispondenza ordinaria.

11) Al Comitato Direttivo, nel caso in cui un socio fosse denunciato per mancanze gravi, spetta di sospendere, o confermare la sospensione cautelare (art. 14 § 2^o let. d), del socio dall'esercizio dei diritti sociali in attesa che i Probiviri, ai quali deve inoltrare immediatamente la denuncia, si pronuncino in via definitiva.

Art. 10 IL PRESIDENTE

1) Il Presidente è nominato dal Comitato Direttivo. Ha il compito di presiedere il Comitato così come l'Assemblea dei soci ed ha il dovere di vigilare affinché sia data attuazione alle deliberazioni degli Organi stessi.

2) Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio, in caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice Presidente o in mancanza anche di questi al Vice Presidente Aggiunto, anche questi nominato dal Comitato Direttivo.

3) Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Comitato Direttivo e in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica, allo stesso, dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva.

4) Al Presidente è attribuito il potere, in caso di gravissimi motivi da parte di una Sezione, di chiedere che la stessa venga commissariata, sentito il parere dell'Assemblea dei soci, se questo risulta essere favorevole, disporre che il Comitato Direttivo nomini il Commissario Straordinario.

Art. 11 COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1) Il Collegio dei Revisori dei Conti è formato da 3 membri eletti dall'Assemblea dei soci, a maggioranza semplice, restano in carica quanto il Comitato Direttivo. Se l'Assemblea lo ritiene opportuno può nominare anche un Revisore supplente.

2) Non possono essere eletti Revisori dei Conti i componenti il Comitato Direttivo.

3) Il Collegio dei Revisori dei Conti ha il compito di verificare periodicamente la contabilità, la cassa e l'inventario dei beni mobili ed immobili. Esamina e controlla preventivamente il conto consuntivo e preventivo e ne riferisce all'Assemblea in sede di presentazione. I Revisori hanno facoltà di partecipare alle riunioni del Comitato Direttivo alle quali debbono essere invitati.

Art. 12
COLLEGIO DEI PROBIVIRI

- 1) E' formato da tre membri effettivi e da due supplenti, eletti dall'Assemblea Generale dei Soci fra coloro che non ricoprono già una carica nel Comitato Direttivo.
- 2) Al Collegio dei Probiviri è demandata ogni decisione di carattere disciplinare, a carico del socio sottoposto ad eventuale procedimento disciplinare, che deve essere votata a maggioranza e con la presenza di tre membri. Qualora un membro effettivo non potesse assistere alla riunione sarà sostituito da un membro supplente.
- 3) In caso di dimissioni di uno dei membri effettivi del Collegio dei Probiviri, questo verrà sostituito dal supplente sino alla prima riunione della Assemblea, che provvederà alla ratifica della nomina.
- 4) Il Comitato Direttivo controfirma le denunce inviategli per iscritto e le inoltra al Collegio dei Probiviri, il quale, dopo aver contestato all'interessato l'addebito rivoltogli, dandogli un termine di almeno quindici giorni per produrre deduzioni o giustificazioni, sentito il Presidente del gruppo, con lodo scritto e motivato decide in merito. Il lodo emesso dal Collegio dei Probiviri è inappellabile ed è demandata al Comitato Direttivo la sua esecuzione.
- 5) I provvedimenti disciplinari che il Collegio dei Probiviri possono adottare a carico di un socio del gruppo sono:
 - a) **censura**
 - b) **sospensione sino ad un massimo di tre anni.**
- 6) In caso di particolari gravità che comportino l'espulsione del socio inquisito, il Collegio dei Probiviri avanzerà la proposta motivata di tale provvedimento all'Assemblea Generale dei Soci che si pronuncerà in via definitiva.

Art. 13
COMITATO TECNICO

Il Comitato tecnico è composto da un rappresentante per ogni sezione. I suoi componenti, designati dai Comitati di Sezioni di appartenenza, previa ratifica da parte del Comitato Direttivo, dovranno essere persone di provata capacità nell'addestramento del cane da soccorso. Il Comitato Tecnico ha il compito di coordinare l'addestramento sui vari campi di lavoro, di provvedere alla preparazione dei soci che dovranno sostenere gli esami attitudinali e di brevetto relativi al D. L. n. 1/053/13 EMER emanato dal Ministro per il Coordinamento della Protezione Civile. Tutte le delibere del Comitato Tecnico, prima di diventare operative dovranno essere presentate e ratificate dal Comitato Direttivo. I componenti del Comitato tecnico durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

Art. 14
SEZIONI

- 1) Il Comitato Direttivo può avvallare, su motivata e valida richiesta di soci, la creazione di sezioni periferiche o regionali, allorché ritenga che ciò sia utile agli scopi dell'Associazione e nell'interesse della comunità, per un pronto ed efficace intervento sul territorio Nazionale.
- 2) Alle Sezioni è attribuita un'autonomia di gestione consistente in:
 - a) possibilità di iscrizione agli albi, rapporti con le istituzioni e rappresentanza esclusivamente nell'ambito provinciale o regionale (ALBI - Elenchi, Registri e Albi)
 - b) elezioni del Presidente, Comitato di Sezione ed altri organi interni o cariche sociali ritenute necessarie per il buon andamento della Sezione, dette cariche sono automaticamente inefficaci qualora risultino in palese contrasto con le norme statutarie o prevarichino la cariche e le competenze degli Organi Associativi
 - c) gestione economica sia per le entrate che per le uscite (compatibilmente con l'art. 2 e 3)
 - d) al Comitato di Sezione, in via cautelare, di sospendere temporaneamente il socio reo di gravissime mancanze con l'immediato deferimento del caso al Comitato Direttivo per l'espletamento delle modalità previste per il caso
 - e) di poter effettuare tutti gli interventi cui venisse chiamata ad operare, sempre in rispetto dello spirito dell'Associazione e delle sue norme statutarie
 - f) eleggere un rappresentante nel Comitato Tecnico Nazionale.
- 3) Ogni Sezione dovrà avere un proprio regolamento, che dovrà essere tuttavia preventivamente approvato dal Comitato Direttivo.
- 4) Ogni Sezione invierà alla segreteria del G.C.V.P.C. - "I LUPI" - Unità Cinofile di Soccorso Calamità e Catastrofe una parte delle singole quote associative riscosse dagli Associati della Sezione, l'ammontare di detta quota sarà stabilito di anno in anno dall'Assemblea dei soci.
- 5) Nel caso in cui una Sezione risultasse di grave danno per l'immagine, il nome e le finalità dell'Associazione il Presidente potrà chiederne il commissariamento indi, previo parere favorevole dell'Assemblea dei soci dare seguito alla procedura di cui all'art. 9 § 5° let. g. Se ritenuto necessario, sempre per i motivi di cui sopra, una Sezione inquisita, potrà anche essere sottoposta a procedura di scioglimento, che sarà comunque sempre decretata dal voto dell'Assemblea Generale, a maggioranza semplice. Il provvedimento sarà comunicato, a cura del Comitato Direttivo, mediante raccomandata a.r. al Presidente di Sezione o al facente funzione, designato dalla Sezione stessa in sede di trattazione degli addebiti danti causa.
- 6) Per quanto al paragrafo precedente l'onere probatorio delle accuse mosse alle Sezioni sarà sempre a carico della parte che sottoscrive la denuncia dei presunti illeciti.

Art. 15

STATUTO VARIAZIONI E MODIFICHE

Le modifiche, variazioni, e adeguamenti alle leggi vigenti in materia di Associazioni rivolte alla **PROTEZIONE CIVILE** al presente statuto sociale, dopo l'avvenuta approvazione da parte dell'Assemblea Generale dei Soci, entreranno in vigore con effetto immediato. Qualsiasi successiva modifica dovrà essere presentata alla Assemblea Generale dei Soci solo dal Comitato Direttivo oppure da almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto. In quest'ultimo caso la richiesta dovrà venire formulata per iscritto ed indirizzata al Presidente dell'Associazione, avendo in calce la firma autografa di tutti i soci proponenti.

Art. 16
GRATUITÀ DELLE CARICHE

Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito salvo che per i rimborsi previsti per gli associati di cui al precedente art. 7 § 6°

Art. 17
NORMA FINALE

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio verrà devoluto ad altre Organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.

Art. 18
RINVIO

Per quanto non espressamente riportato e previsto dal presente statuto si fa riferimento al codice civile ed alle norme di legge vigenti in materia.

UFFICIO DEL REGISTRO DI PARMA
Registrato il 26 APR 1996 n. 5237 Stato 3
Esatte £ 160.000 e (Centosessanta m. 00/)
di cui £ _____ per trascrizione £ _____ per INVIM.

IL CASSIERE REGGENTE
Rag. Paola Serafini

P. Serafini

IL DIRETTORE REGGENTE
Dr. Luciano Dazzi

Dazzi

